

Oggetto:	GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Valore:	€ 775.500,00 al netto dell'Inarcassa 4% e dell'Iva al 22%
Procedura adottata:	aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16 – gara espletata mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica SINTEL di ARCA Lombardia
Determina a contrarre:	delibera del C.d.A. del 28/02/2017
Criterio di aggiudicazione:	Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
Codice Identificativo Gara - CIG:	Lotto A: 70309657DC Lotto B: 7030991D4F
RUP - Responsabile Unico del Procedimento:	Dott. Marco Cavallotti
UOR – Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Referente/i pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott. Luca Caudera - tel. +390264485389

- VERBALE 2 -

L'anno **2017**, il giorno **06** del mese di **giugno**, alle ore 14.30, presso la Sala Riunioni dell'Ed. U9 dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell'Innovazione n. 10, Milano, si sono riuniti **in seduta riservata** il **Dott. Andrea Ambrosiano**, nato a Milano il 22 agosto 1971, in qualità di **Ufficiale Rogante** delegato con Decreto Rettorale n. 8178 del 01/04/04 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima e ad assistere a tutte le gare pubbliche, redigendo il relativo verbale, a norma dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario (R.D. 06/04/1924, n. 674), dell'art. 55 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (D.P.R. 04.03.1982 n. 371) e dell'art. 58, comma 4 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e primo testimone, coadiuvato dal **Dott. Luca Caudera**, in qualità di **Segretario verbalizzante** e secondo testimone, e il **R.U.P., Dott. Marco Cavallotti**, Direttore Generale Vicario dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, per procedere allo scioglimento delle riserve sulle ammissioni relative alla gara di cui in oggetto, di cui al precedente verbale del 29 maggio 2017.

1. La documentazione amministrativa di **Asacert S.r.l** risulta integrata.
L'operatore economico è ammesso alle successive fasi di gara.

2. La documentazione amministrativa di **Italsocotec S.p.A.** risulta integrata.
L'operatore economico concorrente è ammesso alle successive fasi di gara.

3. La documentazione amministrativa di **S.I.C.I.V. S.r.l.** risulta integrata.
L'operatore economico concorrente è ammesso alle successive fasi di gara.

4. Circa l'Operatore Economico **Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.** e la relativa riserva di approfondimento istruttorio circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80.

Attenzione: contiene dati sensibili:

L'operatore economico concorrente è ammesso alle successive fasi di gara

5. Il Rup prende visione della comunicazione in risposta all'esclusione dell'operatore economico **Malvezzi & Partners Servizi Integrati S.r.l.**, Prot. 32921 del 05.06.17 (Allegato n. 1 al Presente Verbale), rileva quanto sostenuto sull'illegittimità della richiesta della cauzione provvisoria e del relativo impegno al rilascio della fideiussione definitiva, ed evidenzia che nel documento "Chiarimenti n.2", pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul profilo di committente, in risposta al chiarimento n.6 veniva già specificato come la procedura di gara riguardi la conclusione di un Accordo Quadro e non di un contratto di appalto e che la cauzione sia prevista a garanzia dell'interesse pubblico alla conclusione dell'Accordo Quadro stesso, nei termini e nei modi previsti, e non dei singoli appalti che ne conseguiranno.

In considerazione anche della Sentenza del T.A.R. Liguria n.1023- 2016 il Rup ritiene di poter accogliere la richiesta di soccorso istruttorio inerente la presentazione della seguente documentazione:

- a) cauzione o fideiussione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Circa la mancanza del documento di identità il R.U.P. decide di accogliere la motivazione esposta.

Per quanto sopra esposto, è revocato il provvedimento di esclusione e si riammette l'operatore economico per ciascun lotto, con riserva di integrazione documentale mediante soccorso istruttorio a pagamento, di cui all'art.10 del Disciplinare di Gara e all'art. 83, c. 9 del D.lgs. 50/16.

Le buste contenenti l'offerta tecnica non vengono aperte.

Le buste contenenti l'offerta economica non vengono aperte.

La seduta riservata si chiude alle ore 15.00.

Fto. Dott. Marco Cavallotti (Responsabile Unico del Procedimento)

Fto. Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante – Primo Testimone)

Fto. Dott. Luca Caudera (Segretario verbalizzante- Secondo Testimone)

Milano, 06 giugno 2017

Trasmessa via pec agli indirizzi sotto riportati

Spett.Le
Università degli studi ateneo.bicocca@pec.unimib.it
p.c. Dott.Marco Cavallotti RUP-
e.p.c ANAC 'protocollo@pec.anticorruzione.it'

Prot. N. 455/17/CMA/vp
Genova 1/06/2017

Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro ex Art. 54, comma 3, per la prestazione di servizi di verifica e validazione dei progetti per le esigenze dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca e dell'Università degli Studi di Pavia – CIG Lotto A: 70309657DC; CIG Lotto B: 7030991D4F – **Comunicazione esclusione ex art. 76 c. 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016**

Risposta a vs. nota di esclusione

Leggiamo le ragioni dell'esclusione dalla gara, con protocollo d'uscita 0032016/17.

A tal proposito rileviamo che ai sensi delle stesse leggi da voi citate, dette motivazioni non sono legittime.

Di seguito rispondiamo punto per punto alle vostre motivazioni, respingendole con forza.

Per quanto riguarda l'assenza della cauzione provvisoria, essa non è dovuta proprio in virtù del comma 10 della stessa legge da voi citata (art 93 del D.Lgs. n. 50/2016) come per altro abbiamo avuto modo di dichiarare nel modulo inserito in sede di gara nella nostra offerta.

Per lo stesso principio non può esserci la dichiarazione del fidejussore, come abbiamo dichiarato nella nostra offerta.

Resta comunque il fatto che l'art 103 del d.lgs 50/2016, comma 1, sancisce che la garanzia definitiva risulta necessaria per la sottoscrizione del contratto, e quindi solo dopo che la gara è stata aggiudicata.

Per il terzo punto, la mancanza di un documento di identità, vorremmo sottoporre alla vostra attenzione che la gara in oggetto è stata espletata completamente tramite dichiarazioni rese con firma digitale, su una piattaforma digitale da voi scelta.

Il quadro normativo di riferimento è dato dal combinato disposto di due norme:

- art. 65, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in sigla CAD);
- art. 77, comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

L'**art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale**, prevede che *"le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni"* ai sensi dell'articolo 38 del D.p.r. n. 445/2000, **"sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato"** [...].

L'**art. 77 del Codice dei contratti pubblici**, rubricato *"Regole applicabili alle comunicazioni"*, fissa al comma 6 le regole che si devono applicare ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte, tra cui, alla lett. b), la necessità che le offerte presentate per via elettronica siano effettuate solo utilizzando la *"firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal CAD"*.

Proprio in considerazione di quanto previsto dalle due norme citate, il Consiglio di Stato ha affermato che **nelle gare telematiche l'uso della sola firma digitale è assolutamente idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi ex art. 38, comma 3, del DPR 445/2000**, visto *"il particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza"* (sentenza n. 4676/2013), senza necessità di allegazione del documento d'identità.

Considerato quanto scritto e supportato in toto dal quadro normativo riportato, riteniamo che le motivazioni per la nostra esclusione siano illegittime e chiediamo con forza la nostra riammissione alla gara in oggetto.

Aggiungiamo che comunque le presunte irregolarità contestate non sono tali da comportare l'esclusione ma, al più, determinerebbero l'applicazione delle disposizioni in tema di soccorso istruttorio come per altro stabilito/previsto dalla sentenza T.A.R. Liguria n. 1023-2016.

Certi di un vostro celere riscontro con ogni più ampia riserva inviamo distinti saluti.



MALVEZZI & PARTNERS
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
L'Amministrazione Unica
Ing. Carlo Malvezzi